

On. Marilina Intrieri

BUONGIORNO A TUTTI VOI. Un saluto da child's friends, associazione nazionale senza scopo di lucro che ha per oggetto la promozione e la tutela dei diritti di cui è titolare la persona del minore, aperta a studiosi e operatori del diritto minorile che opera attraverso specifiche competenze accademiche di giuristi, specialisti dei comportamenti dell'età evolutiva nell'ambito di un comitato scientifico.

Un saluto ai relatori ed ai partecipanti seminario e del successivo work shop. Del pomeriggio.

Grazie al tribunale dei minorenni e al centro giustizia minorile che hanno accolto in questa sede questo seminario che si inserisce nel percorso promosso dal Garante nazionale dell'infanzia e ad con il suo documento di studio e proposta sulla mediazione penale e la giustizia riparativa in ambito del ppm chiedendo ad una rete di associazioni tra le quali child's friends di diffonderlo

Il mio compito è quello di introdurre e presentare il documento del Garante nazionale per l'Infanzia ed adolescenza anche rinvenibile sul sito dell'Autorità.

Il documento dell'Autorità Garante s'inserisce nel percorso iniziato già da tempo in Italia, sin dal 1995, in cui, in assenza di previsione normativa specifica, il modello organizzativo e gestionale della mediazione penale in ambito minorile è stato basato su un sistema d'intervento condiviso tra tutti i soggetti interessati, in accordo con le politiche e con le dottrine europee sul diritto di famiglia, in una visione puerocentrica, verso una child friendly Justice, cui si è indirizzato il sistema giudiziario penalistico. In tali contesti la mediazione penale e le altre forme di giustizia riparativa, possono costituire uno strumento atto a non negare il conflitto, ma, piuttosto, a consentire ai minori coinvolti in comportamenti

penalmente rilevanti di affrontarlo in prima persona con coloro che vi sono coinvolti.

Nel decreto legsl n 121 del. 2.10.2018 di attuazione della riforma Orlando, nella norma di apertura laddove sono richiamate regole e finalita che devono guidare l'esecuzione della pena nei confronti dei minori, c'è un riferimento ai percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato che non son stati pero disciplinati per il mancato esercizio della delega contenuta nella legge 103/2017. Stante il parere negativo delle commissioni giustizia di Camera e Senato.

Catanzaro, unitamente a Torino, Milano, Bari, Trento è una delle prime città italiane nelle quali il Tribunale per i minorenni - con i Servizi della giustizia minorile - ha avviato - con la fattiva opera del Procuratore B. Calabrese – ora avvocato generale presso la c di appello, che abbiamo tra gli illustri relatori - la sperimentazione della giustizia riparativa dando particolare attenzione alla formazione degli operatori e all'acquisizione di specifiche competenze professionali, con procedimenti di partecipazione attiva tra reo e vittima, esperienze importantissime al fine di coglierne punti di forza e debolezza per un sempre maggiore coordinamento

Il garante naz inf, sulla base delle specifiche competenze che la legge gli assegna in materia, con il suo documento nella parte introduttiva, riconoscendo che il coinvolgimento del minore in fatti penalmente rilevanti, nella maggior parte delle volte e' connesso a situazioni di conflitto del fanciullo, intende fornire agli operatori del settore- magistrati, avvocati, assistenti sociali, operatori della giustizia minorile e gli altri soggetti della rete di protezione minorile, alcune indicazioni utili a facilitare il ricorso a

percorsi di giustizia riparativa la cui efficacia è comprovata appunto da anni di esperienze sul campo a partire cm dicevo dall'esperienza di Catanzaro, nonostante la richiamata assenza di un riconoscimento normativo esplicito.

Il documento di studio e proposta dell'A. Garante è frutto ed esito di un gruppo di lavoro appositamente istituito sul tema che ne confermano un cospicuo utilizzo anche se limitato per lo più, ad alcune fasi del procedimento.

Le indicazioni che emergono dalle direttive e raccomandazioni europee e dalle raccomandazioni dell'Autorità Garante sono orientate ad un ricorso alla mediazione penal,e quale forma compiuta di giustizia riparativa, in tutte le fasi del procedimento penale minorile. (indagini preliminari, udienza preliminare, nel corso di eventuale sospensione del processo con "messa alla prova", dibattimento, e per altre situazioni come la non imputabilità, irrilevanza del fatto, etc) .

Voglio anche qui richiamare anche il lavoro compiuto in questi anni, dai 2 Tribunali per i minorenni calabresi i tribb di rc e cz in merito ai minori appartenenti a famiglie della criminalità organizzata, a rischio di pregiudizio e di indottrinamento mafioso da parte del genitore di mafia, con le dovute peculiarità e diversità del caso.

Nell'attività da me svolta dal 2010 al 2016 in questa regione, come Garante regionale dell'i e dell'a, in supporto di provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni di Reggio di Calabria, derivanti dal composto degli art. 330 e ss. c.c. e art. 25 r.d.l. 20 luglio 1934 n.1404 ho toccato con mano come una giustizia a forma di minore che preveda il loro diritto ad una "chance", il loro

diritto a comprendere le gravità dei loro comportamenti criminosi e la possibilità per loro di imparare a stigmatizzare comportamenti considerati “normali”, “giusti” sia per loro l’unica possibilità di recupero.

In questo senso va l’accordo quadro “ liberi di scegliere” sottoscritto nel 2017 tra ministeri della G e I, corti di Appello e tribunali per i minorenni calabresi ,da Regione Calabria con l’obiettivo di fornire percorsi educativi individualizzati e opportunita di reinserimento sociale a minori e giovani adulti provenienti da contesti di criminalita. Un protocollo chiesto e perseguito per moltissimo tempo, proposto sin dal 2013 alle Autorità dal tribunale per i minorenni di RC e dalla P.A. del Garante dell’i regionale, a tratti ostacolato in modo evidente.

Rinvii su rinvii, incontri anche un importante seminario cn il saluto del presidente del Senato Grasso in sala kooch fino alla stipula a RC il 1 luglio 2017.

Da quella data sono stati implementati dal CGM di cz (ddsa mastropasqua) incontri tecnici cn tutti gli enti firmatari al fine di consolidare le linee operative per delineare meglio la filiera delle competenze e delle azioni, le responsabilità amministrative ed economiche per assicurare l’attivit  socio educativa.

Ci auguriamo che la regione Calabria proceda senza piu indugi ora in questo senso anche la luce della programmazione sui fondiUE perche a questi fanciulli sia garantito il diritto a crescere ed essere educati nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libert , di uguaglianza e di solidariet  (preambolo Convenzione di New York)

Il documento di studio proposto dall’AGIA si colloca quindi nel solco del concetto di una giustizia riparativa per minorenni ‘in conflitto con la legge’ per garantire ai fanciulli una possibilit  eccezionale per un loro completo e profondo recupero.

Il documento contiene, illustra e analizza le fonti che hanno consentito in tutto il territorio europeo lo sviluppo di una giustizia a misura di minore.

Sono, in esso, contenute definizioni, concetti chiave, principi base, politiche sociali e legislative delle forme di giustizia riparativa in uso.

La seconda parte del documento è dedicata alla giustizia riparativa ed al procedimento penale minorile.

In tale parte sono analizzate, con elevato tecnicismo, le incidenze della giustizia riparativa nel rito.

Il documento prosegue poi con una parte particolarmente interessante, idonea a mostrare come l'accesso ad una giustizia riparativa rappresenti un mezzo di realizzazione di tutta una serie di diritti minorili: processuali e non; in accordo con i diritti riconosciuti nella Convenzione di NY sui diritti del fanciullo.

Non mancano nel documento elementi di praticità che descrivono la realtà e lo stato della giustizia riparativa minorile nelle diverse parti del territorio italiano.

La parte centrale del documento è dedicata alle raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Questa è la parte molto importante su cui si può maggiormente lavorare, perché propone strategie comuni ed il rispetto di talune azioni atte a garantire i diritti minorili.

Per questo motivo invito tutti voi operatori a confrontarvi con le raccomandazioni del Garante naz dell' i e dell'a e trovare, ove possibile, una loro applicazione che tenga altresì conto delle peculiarità territoriali.

